

*REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI, INSEGNA DI ESERCIZIO E
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI*

INDICE SISTEMATICO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizione mezzi pubblicitari	3
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	3
Art. 3 - Autorizzazioni e nulla osta	3
Art. 4 - istanze autorizzazioni	4
Art. 5 - nulla Osta	5
Art. 6 - Rilascio Autorizzazioni	5
Art. 7 - Durata e termini dell'autorizzazione	6
Art. 8 - Diniego	6
Art. 9 - Voltura	6
Art. 10 - Termine di installazione	6
Art. 11 - Modifica, Rinuncia e Revoca	7
CAPO III - OBBLIGHI - DIVIETI - VINCOLI	7
Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	7
Art. 13 - Targhette di identificazione	8
Art. 14 - Caratteristiche dell'impianto	8
Art. 15 - Divieti	8
Art. 16 - Convenzioni speciali	9
Art. 17 - Circolazione di persone invalide	9
Art. 18 - Vincoli storici e artistici	9
Art. 19 - Vincoli paesaggistici e ambientali	10
Art. 20 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	10
CAPO IV - TIPOLOGIA - UBICAZIONE	10
Art. 21 - Dimensioni	10
Art. 22 - Distanze	10
Art. 23 - Preinsegne	11
Art. 24 - Insegne di esercizio	11
Art. 25 - Cartello bifacciale	12
Art. 26 - Locandine	12
Art. 27 - Striscioni	13
Art. 28 - Cartelli paralleli	13
Art. 29 - Servizi utili	13
Art. 30 - Freccie industriali, artigianali, commerciali	13
CAPO V - SANZIONI	14
Art. 31 - Sanzioni amministrative	14
Art. 32 - Rimozione d'urgenza	14
Art. 33 - Rimozione previa diffida	14
Art. 34 - Vincoli storici e ambientali	14
Art. 35 - Variazione di messaggi pubblicitari	15
Art. 36 - Vigilanza	15
Art. 37 - Servizi utili e freccie industriali	15
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 38 - Oneri e corrispettivi	15
Art. 39 - Disposizioni finali e transitorie	16

Provincia del Medio Campidano

Regolamento per l'installazione di cartelli, insegna di esercizio e altri mezzi pubblicitari

TIPO DEL DOCUMENTO: <i>Regolamento</i>	VER.: <i>1.0 del 22/02/2007</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n°22 del 26/02/2007</i>
AREA: <i>Tecnica</i>		DIRIGENTE: <i>Ing. Pierandrea BANDINU</i>
SETTORE: <i>Viabilità</i>		SEDE: <i>Via C. Felice, 201 - 09025 Sanluri</i>
SERVIZIO: <i>Autorizzazioni</i>		REFERENTE: <i>Geom. Cristiana VARGIU</i>
TEL.: <i>070 9356400</i>	FAX: <i>070 9370383</i>	
C.F.: <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL: <i>viabilita@provincia.mediocampidano.it</i>

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia del Medio Campidano e disciplinano le installazioni di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari.
2. I principali informatori sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.

ART. 2 - DEFINIZIONE MEZZI PUBBLICITARI

3. Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:
 - a) Insegna¹;
 - b) Preinsegna²;
 - c) Sorgente luminosa³;
 - d) Cartello⁴;
 - e) Striscione, locandina e stendardo⁵;
 - f) Segno orizzontale reclamistico⁶;
 - g) Impianto pubblicitario di servizio⁷;
 - h) Impianto di pubblicità o propaganda⁸.
2. Nei successivi articoli gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 3 - AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA

1. La collocazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Provincia.
2. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad un ente diverso sono visibili da una strada provinciale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta della Provincia.
3. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta della Provincia se la strada è provinciale.

4. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia.

ART. 4 - ISTANZE AUTORIZZAZIONI

1. Le istanze rivolte al rilascio di autorizzazione sono presentate alla Provincia esclusivamente su apposita modulistica approntata dagli uffici.
2. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto, l'importo dei versamenti a copertura delle spese di istruttoria e del corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Dovrà essere presentata un'istanza in bollo (salvo i casi di esenzione previsti per legge) per ogni manufatto che si intende installare.
4. L'istante deve allegare alla domanda, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'Ente:
 1. un'autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 2. n° 2 bozzetti del messaggio, a colori e quotati. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che comunque, non può essere inferiore a 3 mesi. In ogni caso al cambio del messaggio pubblicitario si dovrà dare comunicazione alla Provincia anche tramite telefax. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 3. una planimetria in scala adeguata, e comunque non inferiore al 2 000, ove siano riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda, con indicazione della strada provinciale, progressiva chilometrica e lato. Dovranno essere inoltre indicate le distanze da altri cartelli esistenti e la tipologia dei cartelli esistenti, nonché le distanze da curve, incroci ed altri elementi salienti della strada lungo la quale si intende apporre il manufatto;
 4. l'autorizzazione del proprietario del terreno all'installazione, qualora l'impianto pubblicitario insista su proprietà privata;
 5. documentazione fotografica che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell'ambiente circostante;
 6. attestazione dell'avvenuto versamento per spese di istruttoria e sopraluogo;
 7. attestazione dell'avvenuto versamento del corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione;
 8. codice fiscale e fotocopia di un documento di identità;
5. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato.

6. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.

ART. 5 - NULLA OSTA

1. L'istanza per il rilascio del nulla osta deve essere presentata alla Provincia esclusivamente dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La Provincia evade l'istanza entro 30 giorni.
3. L'Amministrazione procedente, prima dell'emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta alla Provincia allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.
4. Una volta esaminati gli atti e qualora sussistano i presupposti, sarà rilasciato il Nulla Osta a favore del richiedente e previo pagamento delle spese di istruttoria e sopraluogo.
5. A conclusione del procedimento, l'Amministrazione richiedente avrà cura di inoltrare alla Provincia copia dell'autorizzazione.

ART. 6 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 60 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza.
2. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.
3. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l'autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il Codice della Strada D.Lgs 285/92 e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92.
4. L'autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.
5. La manutenzione dell'impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell'autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.
6. La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia e previa diffida, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
7. La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi

indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

ART. 7 - DURATA E TERMINI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La durata dell'autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.
3. Il nulla osta di competenza provinciale decade alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente ed è rinnovabile.
4. È consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza originaria.
5. È ammessa la presentazione di un'unica istanza per il rinnovo cumulativo di massimo 10 autorizzazioni, fermo restando il pagamento di spese ed oneri per ciascuna posizione.
6. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
7. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

ART. 8 - DINIEGO

1. Qualora l'istanza non possa essere accolta il dirigente emette atto formale di diniego contenente le motivazioni, nonché i termini e l'organo competente a cui inoltrare l'eventuale ricorso.
2. In questo caso il richiedente avrà diritto al rimborso del corrispettivo versato ai sensi dell'art. 53 comma 7^o del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 mentre non sarà restituita la somma incassata per le operazioni tecnico-amministrative (spese di istruttoria).
3. È possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

ART. 9 - VOLTURA

1. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata, tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.

ART. 10 - TERMINE DI INSTALLAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, il termine ultimo, per l'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, fatta eccezione per le insegne di esercizio il cui termine è fissato in 180 giorni.

2. Qualora la Provincia accerti la mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine l'autorizzazione verrà revocata.
3. Non è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "Spazio libero", "per questa pubblicità tel...", "Cartello in allestimento" etc.).

ART. 11 - MODIFICA, RINUNCIA E REVOCA

1. La modifica del messaggio pubblicitario prevista dall'art. 53, comma 8¹⁰, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92, sarà autorizzata previo accertamento dell'avvenuta installazione del cartello autorizzato.
2. La richiesta di variazione può essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, allegando il nuovo bozzetto.
3. Trascorsi 15 gg. dalla data di richiesta di variazione, l'autorizzazione si intende rilasciata, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell'art. 23 del Codice della Strada D.Lgs 285/92, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento.
4. In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può comunicare all'amministrazione la rinuncia al provvedimento.
5. Gli atti emessi dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

CAPO III - OBBLIGHI - DIVIETI - VINCOLI

ART. 12 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
 - verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.

ART. 13 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o altro mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione.
2. In essa sono riportati i seguenti dati:
 - Amministrazione rilasciante;
 - Soggetto titolare;
 - Numero dell'autorizzazione;
 - Progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - Data di scadenza;
3. Il titolare dell'autorizzazione provvederà personalmente avendo cura di sostituirla ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati sopra riportati.

ART. 14 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
2. Sono inoltre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti luminose e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

ART. 15 - DIVIETI

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo e in vista di itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
2. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - In corrispondenza delle intersezioni;
 - Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°, misurati sull'asse orizzontale;

- In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - Sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - Sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - Lungo le piste ciclabili, a distanza inferiore di 3 metri dal ciglio delle piste.
3. In ogni caso la Provincia individua, nel perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione, zone interdette all'installazione di impianti pubblicitari da comunicarsi all'interessato a mezzo di provvedimento motivato.

ART. 16 - CONVENZIONI SPECIALI

1. Su iniziativa della Provincia possono essere stipulate con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali disciplinanti la cura del verde di alcune rotatorie individuate dalla Provincia.
2. I convenzionati potranno installare sulle rotatorie, aventi un diametro, calcolato dalla corona esterna, compreso tra un minimo di m 28 e un massimo di m 45, n° 4 cartelli di dimensioni di m 1 x 0.70 e recanti un messaggio del tipo "il verde è curato da ..". La base inferiore del cartello non può avere un'altezza da terra superiore a 40 cm.
3. Per dimensioni di rotatorie diverse da quelle indicate, le possibilità di installazione saranno valutate, insindacabilmente, dalla Provincia.

ART. 17 - CIRCOLAZIONE DI PERSONE INVALIDE

1. Qualora si rilevi che l'impianto pubblicitario regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

ART. 18 - VINCOLI STORICI E ARTISTICI

1. Ai sensi dell'art. 49¹¹ del D.lgs. n° 42/2004, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali.
2. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti edifici e aree. In mancanza di tale autorizzazione non sarà possibile rilasciare alcun provvedimento autorizzativi di competenza
3. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di edifici e nelle aree tutelate come beni culturali, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4¹² del Codice della Strada D.Lgs 285/92, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità

della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei beni soggetti a tutela.

ART. 19 - VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

1. Ai sensi dell'art. 153¹³ del D.Lgs. n° 42/2004, nell'ambito e in prossimità di beni paesaggistici di cui all'art. 134 dello stesso D.Lgs. n° 42/2004, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 D.Lgs. n° 42/2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada D.Lgs n° 285/92, previo parere favorevole dell'amministrazione competente individuata dalla Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

ART. 20 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

1. Il presente Regolamento si adeguerà alle prescrizioni del P.T.C.P., successivamente alla sua approvazione, ed in particolare per la parte relativa alle strade di interesse panoramico ed ambientale per le quali, a seguito di individuazione, si provvederà alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione per l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari.

CAPO IV - TIPOLOGIA - UBICAZIONE

ART. 21 - DIMENSIONI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 m².
2. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², sino al limite di 50 m².
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

ART. 22 - DISTANZE

1. L'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51¹⁴ del Regolamento di Esecuzione e di

Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

2. L'impianto deve essere posizionato oltre i tre metri dalla carreggiata misurata dalla striscia di margine al bordo più vicino dell'impianto.
3. Per i mezzi pubblicitari collocati prima o dopo gli accessi carrai è necessario rispettare le distanze fissate, nei centri abitati, dai regolamenti comunali e fuori dai centri abitati dai singoli provvedimenti autorizzativi.

ART. 23 - PREINSEGNE

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni massime di m 1,50 x m 0,30 e comunque non inferiori a m 1,00 x m 0,20.
2. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
3. La preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro un raggio di 5 km.
4. Fuori dai centri abitati, è ammesso il posizionamento di preinsegne ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.
5. Il bordo inferiore delle preinsegne, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

ART. 24 - INSEGNE DI ESERCIZIO

1. L'insegna di esercizio deve essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e comunque sempre nell'immobile di cui l'esercente abbia la proprietà o il possesso.
2. Qualora l'insegna di esercizio sia posizionata parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti, o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a tre metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dai regolamenti comunali, non si applicano le distanze previste dai commi 2 e 4, nonché il divieto di cui al comma 3, lett. c) dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92.
3. Il bordo inferiore delle insegne di esercizio, poste in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
4. Restano fermi i divieti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 25 - CARTELLO BIFACCIALE

1. Ai fini delle disposizioni fissate dall'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92, il cartello bifacciale, qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.
2. Il bordo inferiore dei cartelli, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
3. È consentita l'installazione di un numero massimo di 2 impianti contenenti il medesimo messaggio pubblicitario considerando entrambi i sensi di marcia nel raggio di 5 Km.

ART. 26 - LOCANDINE

1. L'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
2. L'esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive alla stessa.
3. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza minima non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.
4. Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92.
5. Per le locandine le distanze da altre locandine e da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 50 m.
6. Il bordo inferiore delle locandine, se posizionate al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che in quelle extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
8. Le domande devono essere presentate non prima di 90 gg. e non oltre i 40 gg. antecedenti la data di esposizione.
9. Resta fermo il termine di 60 gg. per la conclusione del procedimento amministrativo.
10. Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.

ART. 27 - STRISCIONI

1. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione della Provincia che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto.
2. Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che in quelle extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

ART. 28 - CARTELLI PARALLELI

1. Fuori dai centri abitati i cartelli paralleli all'asse stradale possono essere installati rispettando la distanza di 5 m dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza dagli stessi.
2. La distanza tra cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri.
3. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.
4. Sono considerati cartelli paralleli le installazioni provvisorie posizionati su carrelli su ruote o similari.

ART. 29 - SERVIZI UTILI

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale.
2. Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice della Strada D.Lgs. n° 285/92 e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92, per i mezzi pubblicitari.
3. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al regolamento di attuazione del Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato.
4. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
5. Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.

ART. 30 - FRECCHE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI

1. Il segnale di direzione con l'indicazione "*zona industriale, zona artigianale, zona commerciale*" può essere installato, previa autorizzazione della Provincia, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica.
2. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purché l'impianto sia conforme al modello allegato al

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada
D.P.R. n° 495/92.

3. Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.

CAPO V - SANZIONI

ART. 31 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada D.Lgs. n° 285/92 e dalla normativa vigente applicabile in materia.

ART. 32 - RIMOZIONE D'URGENZA

1. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata A.R. con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.
3. In relazione alle spese di rimozione, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

ART. 33 - RIMOZIONE PREVIA DIFFIDA

1. In caso di collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione e che non richiedo un provvedimento di urgenza, la Provincia diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto.
2. Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

ART. 34 - VINCOLI STORICI E AMBIENTALI

1. In caso di inottemperanza ai divieti di cui agli art. 18 e 19 del presente Regolamento, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi, previa diffida, così come disposto dal sopraesposto art. 33.

ART. 35 - VARIAZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Tutti i messaggi pubblicitari che possono essere variati ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, se non rispondono al disposto dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada D.Lgs. n° 285/92, devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
2. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 8 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

ART. 36 - VIGILANZA

1. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.
2. Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rilevandosi le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

ART. 37 - SERVIZI UTILI E FRECCE INDUSTRIALI

1. La violazione delle disposizioni inerenti la segnaletica stradale previste dal Codice della Strada D.Lgs. n° 285/92 comporta la revoca dell'autorizzazione con conseguente obbligo di rimozione, sempre che l'impianto non sia da considerarsi mezzo pubblicitario. In questo caso si applicheranno le disposizioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - ONERI E CORRISPETTIVI

1. La Provincia fissa gli importi degli oneri, per le operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405, comma 2¹⁵, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n° 495/92.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione il soggetto richiedente deve, inoltre versare un corrispettivo determinabile sulla base del prezzario annuale predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 53 del citato Regolamento.

3. Le tariffe degli oneri e dei corrispettivi sono contenute nell'allegato A e sono state differenziate sulla base delle diverse categorie delle strade provinciali riportate nell'allegato B.
4. Non sono soggette a versamento del corrispettivo le insegne di esercizio e le frecce industriali, artigianali e commerciali di cui all'art. 30 del presente Regolamento (art. 134 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n° 495/92).

ART. 39 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati e installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento a seguito di revoca di provvedimento.

Note:

1 Art. 47 c. 1 D.P.R. 495/92 - Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2 Art. 47 c. 2 D.P.R. 495/92 - Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3 Art. 47 c. 3 D.P.R. 495/92 - Si definisce «sorgente luminosa» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4 Art. 47 c. 4 D.P.R. 495/92 - Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5 Art. 47 c. 5 D.P.R. 495/92 - Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6 Art. 47 c. 6 D.P.R. 495/92 - Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7 Art. 47 c. 7 D.P.R. 495/92 - Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8 Art. 47 c. 8 D.P.R. 495/92 - Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9 Art. 53 c. 7 D.P.R. 495/92 - Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'art. 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

10 Art. 53 c. 8 D.P.R. 495/92 - Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

11 Art. 49 D.Lgs. n° 42/2004 - Manifesti e cartelli pubblicitari.

1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

12 Art. 23 c. 4 D. Lgs. 285/1992 - La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

13 Art. 153 D.Lgs. n° 42/2004 - Cartelli pubblicitari.

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

14 Art. 51 D.P.R. 495/92

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a. 3 m dal limite della carreggiata;
 - b. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari,
 - c. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e. 150 m prima dei segnali di indicazione;
 - f. 100 m dopo i segnali di indicazione;
 - g. 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice;
 - h. 250 m prima delle intersezioni;
 - i. 100 m dopo le intersezioni;
 - j. 200 m dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - a) in corrispondenza delle intersezioni;

-
- b) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1 punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza,
 - c) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°,
 - d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del codice:
- a. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze minime della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati, ad una distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o la fronte stradale.
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata di autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
- a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedente e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

-
11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.
 12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
 13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
 14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.
 15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'art. 23, comma 3 del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

15 Art. 405 c. 2 D.P.R. 495/92 - Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.